

Nota informativa per il contraente

(Art. 185 d.lgs. 07.09.2005 n. 209)

La presente nota informativa non ha valore contrattuale. Fornisce le informazioni preliminari alla conclusione del contratto. **ZURITEL S.p.A.**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 D.LGS. 7.9.2005 n. 209, provvede a comunicare al Contraente quanto segue.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

• Denominazione Sociale, Forma Giuridica e Sede della Società:

"**Zuritel S.p.A.**" ha sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n.23 Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi Isvap il 28.05.08 al n. 2.

• Autorizzazione all'Esercizio delle Assicurazioni:

Il contratto viene stipulato con la suddetta Compagnia che è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N. 966.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

• **Legislazione Applicabile al contratto** - Il Contraente è informato che il contratto d'Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non specificato, si applica la legge italiana. È altresì informato che per le assicurazioni diverse dall'assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. L'Impresa ha proposto l'applicazione della legge italiana.

• **Foro competente** - Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

• **Reclami** - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Zuritel S.p.A. - Servizio Clienti - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono n. 02/59662510 - fax n. 848.588.548

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora in corso di contratto dovessero intervenire variazioni nelle informazioni riguardanti l'Impresa e i reclami, l'Impresa s'impegna a fornire tempestivamente ogni necessaria precisazione in merito.

• **Sui termini di prescrizione** - I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).

• **Altre informazioni precontrattuali** - Il contraente:

- ▶ ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax;
- ▶ ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso;
- ▶ prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo all'Impresa/Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax;
- ▶ nel caso di promozione e collocamento del contratto tramite call center ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione nella persona del sig. Fabio Biffi.

C. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le seguenti informazioni, relative al contratto R.C.Auto, hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti della garanzia e **non costituiscono contenuto contrattuale**.

• **Soggetti esclusi della garanzia R.C. Auto** - Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice.

• **Clausole di esclusione della garanzia R.C. Auto** - Per la formula di guida "**Esperta**", in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore ai 25 anni, la Compagnia eserciterà il proprio **diritto di rivalsa fino ad un massimo di 1.500,00 Euro per ogni sinistro**. Per la formula di guida "**Esclusiva**", se al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio **diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro**. **In entrambe i casi non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio e di fruire della riduzione di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive previste, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti**

o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione.

• **Conclusione - Durata e modalità di gestione del Contratto** - Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente accetta il preventivo, paga il premio e manifesta tale accettazione all'Impresa, fatto salvo il diritto della Compagnia di verificare, prima dell'emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dall'attestazione dello stato di rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa (art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209 e s.m.i.).

La copertura assicurativa ha effetto il giorno e alle ore indicati dal Contraente sul preventivo purché il relativo premio sia stato corrisposto.

In caso contrario la copertura assicurativa ha effetto:

1. Per i pagamenti a mezzo carta di credito, dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
2. Per i pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale dalle ore 24 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
3. Per i pagamenti a mezzo bonifico bancario, dalle ore 24 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario, a condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico.

Qualora il Contraente invii solo in parte i documenti richiesti o non ne invii alcuno o li invii con informazioni difformi da quelle dichiarate, la Compagnia, secondo i casi, non emetterà la polizza e restituirà l'eventuale importo pagato, oppure comunicherà le modalità per regolarizzare la polizza richiedendo un eventuale conguaglio di premio al Contraente. Ricevuta l'integrazione del premio, la Compagnia provvederà ad emettere il contratto.

Il contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo. Pertanto non opererà il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 Cod. Civ. La Compagnia tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il contraente provveda entro e non oltre il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di rinnovo predisposta **autonomamente dalla Compagnia**, come previsto dall'art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

La sospensione è concessa alle sole autovetture

I rapporti successivi, inerenti il contratto assicurativo, saranno gestiti tramite il call-center dell'Impresa contattando il n° 848 580 612 dalle ore 08,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato.

• **Pagamenti con carta di credito - Se il contratto prevede un pagamento rateale ed il Contraente abbia dichiarato, all'atto della stipula, di eseguirlo tramite carta di credito, verranno attuate le medesime modalità di pagamento per le rate successive effettuando un addebito 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata senza ulteriore comunicazione al Contraente.**

• **Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato** - La Compagnia eserciterà azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario per le somme che abbia dovuto pagare ai danneggiati:

- ▶ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ▶ nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ▶ nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ▶ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ▶ per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
- ▶ in caso di dolo del conducente;
- ▶ se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285 e s.m.i..
- ▶ l'assicurazione non è operante durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

• **Diritto di recesso - ripensamento** - Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il Contraente dovrà restituire (presso la sede legale della Compagnia ed a mezzo raccomandata A.R.)

il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde, unitamente a **dichiarazione** attestante che in tale periodo **non siano avvenuti sinistri di alcun tipo**. Alla ricezione di detta documentazione la Compagnia rimborserà il premio pagato al netto di imposte ed oneri parafiscali. Il modulo per il recesso, può essere richiesto al Servizio Clienti, al n° 848.580.612 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito Internet www.zurich-connect.it. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto al recesso non sarà applicabile. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.

• **Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dall'Impresa per un sinistro, nell'ambito della formula tariffaria Bonus/Malus** - Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del malus offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa.

• **Attestazione sullo stato del rischio** - Il Contraente ha diritto di ottenere dall'Impresa l'attestato di rischio in occasione di ciascuna scadenza annuale ed almeno trenta giorni prima della scadenza stessa, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore. L'attestato garantisce la corretta informazione sulla sinistrosità e la corretta tariffazione del rischio. L'Impresa provvederà ad inviare al Contraente (a mezzo posta) l'attestazione sullo stato del rischio.

• **Sostituzione per cambio di veicolo nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus** - La sostituzione del veicolo dà luogo alla stipulazione di un nuovo contratto con conseguente mantenimento della classe di merito maturata nei casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assi-

segue >>>

curato. La Compagnia restituisce la parte di premio **della sola garanzia R.C. Auto** non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte ed oneri parafiscali) dal momento della consegna della documentazione prevista (cfr. art. 11 lettera A comma b secondo capoverso e lettera B delle Condizioni Contrattuali). Qualora il contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Si precisa che **il riconoscimento della classe di merito maturata compete unicamente al proprietario del veicolo** distrutto, demolito o esportato. **La sostituzione prevede il pagamento di Euro 7,00 lordi quali diritti di sostituzione.**

- **Sostituzione per furto totale del veicolo** - In caso di furto totale del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito già maturata su tale veicolo, al fine di assicurare l'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, a condizione che l'emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi dalla data del furto e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. La Compagnia, dietro richiesta del Contraente, rilascerà l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- **Informazioni sul diritto alla conservazione della classe di merito maturata** - Il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni.
- **Comportamento da tenere in caso di sinistro - Modalità della denuncia** - In caso di sinistro il Contraente è tenuto, ai sensi di legge e di contratto, a denunciare prontamente l'accaduto a Zuritel S.p.A., avvalendosi del modulo di **"constatazione amichevole di incidente"** (modulo blu) fornitogli dalla Compagnia. Il "modulo blu" deve essere compilato in ogni sua parte e, possibilmente, firmato da entrambi i conducenti. La denuncia del sinistro potrà anche essere effettuata telefonicamente tramite il call-center della Compagnia al n° 800. 247247 dalle ore 08,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato.

D. INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

- **Danni a cose e/o lesioni personali** - Se il sinistro è avvenuto nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del ve-

colo che abbia subito danni a seguito del sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito, in base a quanto previsto dalla legge in tema di risarcimento diretto, artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private, D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i e dal Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, D.P.R.n. 254/2006. Nel caso in cui non sia invece applicabile il risarcimento diretto, trova applicazione la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private: la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile.

- **Lesioni personali al terzo trasportato e risarcimento del danno** - Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dagli accertamenti delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ed entro il limite dei massimali minimi di legge. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.
- **C.A.R.D. - Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto** - Tale convenzione è stata stipulata tra le Compagnie di Assicurazione esercenti l'assicurazione di responsabilità civile auto ed aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in attuazione del Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sopra richiamato. L'art. 15 della C.A.R.D. regola i presupposti di applicabilità dell'indennizzo diretto ai sensi di legge.
- **Prescrizione** - Il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale si estingue per prescrizione se non viene fatto valere entro due anni (art. 2947 Cod. Civ.).

E. PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

- **Si raccomanda**, come previsto dagli art. 171 e 172 del Codice della Strada:
 - ✓ **l'uso del casco di protezione** durante la guida di ciclomotori e motocicli;
 - ✓ **di allacciare sempre le cinture di sicurezza** a bordo delle autovetture.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo

Informativa Privacy

(Ex Art. 13 d.lgs n.196/03)

Per rispettare la legge sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 13 d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti e in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1) strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (v. nota 3) sono utilizzati dalla nostra Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente ai quali li comunichiamo, solo con modalità e procedure anche informatiche e telematiche strettamente necessarie per fornirLe i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti indicato a fianco.

Note

- 1) L'art. 4 del d.lgs n. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.
- 2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.
- 3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/ società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi eventualmente anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, danneggiati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti e medici (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito) tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche e/o Istituti di credito per il pagamento dei sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), società di servizi telefonici, informatici e telematici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (viale Monastir 104 - Cagliari) per l'attività di call center e back office; Accenture S.p.A. (Largo Donegani, 2 - Milano) per le finalità correlate ai servizi informatici e telematici forniti a Zuritel S.p.A.; Postel S.p.A. (Viale G. Massaia, 31 - 00154 Roma) per l'archiviazione dei contratti, per l'erogazione del servizio "Prevenzione/Salvataggio", per i servizi postali (per trasmissione, imballaggio, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), per servizi di stampa, spedizione ed archiviazione di documentazione contrattuale; società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (4) - non potremmo fornirLe i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre, lei può decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) al trattamento dei suoi dati, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, per attività di comunicazione e promozione commerciale e di vendita riferite a prodotti (anche di diverso ramo) e/o servizi della Società, di società del Gruppo e di società terze (5), e per lo svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi della Società, di società del Gruppo e di società terze (5).

In base all'art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003 Lei ha, tra l'altro, il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (6). Titolare del trattamento è Zuritel S.p.A. con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a:

**SERVIZIO CLIENTI - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Tel. 025966.2510 - clienti@zurich.it**

il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia e altre Autorità pubbliche.

- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa anti riciclaggio.

- 5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- società del Gruppo Zurich in Italia (Zurich Investment Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104; Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23;
- società del Gruppo Deutsche Bank;
- società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società partner.
- società partner con cui la Compagnia abbia concluso convenzioni o accordi di tipo commerciale

- 6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione al trattamento di dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato può essere in ogni caso esercitata; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.